



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

102

in data

18/02/2011

OGGETTO:

RICHIESTA FRUIZIONE PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE
104/92 A FAVORE DI UN DIPENDENTE - ACCOGLIMENTO
DOMANDA

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio

RICHIAMATO il disposto normativo contenuto nel comma 3 dell'art . 33 della Legge 104 del 5/02/1992 che qui di seguito si riporta :

“Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino , la lavoratrice madre o , in alternativa , il lavoratore padre , anche adottivi , di minore con handicap in situazione di gravità , nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità , parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno”;

RICHIAMATA la legge 53 del 8/03/2000 che ha introdotto alcune innovazioni all'art. 33 della legge 104 sopraccitata ed in particolare :

“l'applicabilità dell'articolo citato anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore non abbia diritto in quanto non lavoratore; nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado handicappato benché non convivente (art. 20 L 53/2000) “

PRESO ATTO della nota prot n. 0010770 del 8/08/2010 con la quale il dipendente Schirru Sergio ha presentato la domanda per usufruire dei permessi per l'assistenza a soggetti in condizione di handicap grave ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che si allega al presente atto;

PRESO ATTO dell' accertamento della condizione di Handicap grave ai sensi della L-104/92 della A.S.L. di Cagliari in data 21/07/2010 , della madre del dipendente (parente in linea retta di 1° grado) che si allega in copia alla su citata domanda;

RITENUTO accogliere la domanda del dipendente Schirru Sergio autorizzando il dipendente all'utilizzo di 18 ore mensili di permesso retribuito ai sensi dell'art 33 della L.104/92 per l'anno 2010 con decorrenza novembre 2010;

RICHIAMATE INOLTRE:

1. la nota prot n.1726 del 15/02/2011 con la quale il dipendente Schirru Sergio inoltra la richiesta dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui alla all'art della L. 104/92 per la propria madre (parente in linea retta di 1^a) allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
2. la nota prot n.1727 del 15/02/2011 con la quale il dipendente Schirru Sergio inoltra la richiesta dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui alla all'art della L. 104/92 per la propria sorella (parente in linea collaterale di 2^a) allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che i provvedimenti di accertamento della condizione di Handicap rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali all'uopo preposte non sono soggetti a revisione e sono già in possesso dell'Ente in quanto il dipendente Schirru Sergio risulta già beneficiario dei permessi richiesti negli esercizi precedenti ;

RITENUTO pertanto provvedere al riconoscimento in capo al dipendente Schirru Sergio dei permessi richiesti anche per l'anno 2011 e per complessive 36 ore mensili per 12 mensilità con decorrenza 1/01/2011 ;

CONSIDERATO che il venir meno dei requisiti richiesti per la fruizione dei permessi ai sensi del comma 3 dell'art . 33 della Legge 104/92 dovrà essere tempestivamente comunicata dal dipendente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il dipendente Schirru Sergio , appartenente al Settore Amministrativo , ad usufruire di 36 ore mensili di congedo per assistenza a familiare con handicap grave ai sensi dell'art 33 della l. 104/92 con decorrenza 1/01/2011 e per 12 mensilità consecutive secondo le modalità concordate di mese in mese con il responsabile del settore di appartenenza del dipendente beneficiario;

Di dare atto che il venir meno dei requisiti richiesti per la fruizione dei permessi ai sensi del comma 3 dell'art . 33 della Legge 104/92 dovrà essere tempestivamente comunicata dal dipendente;

Di acquisire al fascicolo della dipendente il seguente provvedimento corredata di tutta la documentazione.

Il Responsabile del Settore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/02/2011

IL Segretario Comunale
MARIA RITA PISCHEDDA